

**MINISTERO PER I BENI ARCHITETTONICI  
E LE ATTIVITA' CULTURALI**

SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI  
E PAESAGGISTICI PER LE PROVINCE DI  
VENEZIA, BELLUNO, PADOVA E TREVISO

Direzione

Al Comune di Padova  
Settore Infrastrutture ed  
Impianti sportivi  
Via Tommaseo, 60  
35100 PADOVA

Venezia, 9 LUG 2010

Prot. N. 16402      Cl. 34.05/

COMUNE DI PADOVA Protocollo generale: ENTRATA 0186437      16/07/2010
---

**OGGETTO: PADOVA (PD)** - Prato della Valle - Piazza Rabin (ex. Foro Boario).

Immobile sottoposto a prescrizioni di tutela indiretta a favore del Bene culturale denominato Prato della Valle e Chiesa di Santa Giustina.

Immobili assoggettati alle vigenti disposizioni di tutela ai sensi dell'art. 10, comma 1 e art. 12, comma 1 e 2 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.

**AREA SOTTOPOSTA A PRESCRIZIONI DI TUTELA INDIRETTA**

Immobile sito in Individuato catastalmente al Fg. XXI, Sez. F mapp. 325-326-327-328-329, Provvedimento prescrittivo emanato ai sensi della legge n. 1089/1939 art. 21 (attuale D.lgs n. 42/2004, art. 45), in data 8 settembre 1956; notificato in data 20/09/1956 e trascritto in data 11 ottobre 1956 alla CRI di Padova ai nn. 9928-8058.

**Lavori:** Project Financing - Realizzazione di parcheggio interrato per 600 posti auto, recupero funzionale dell'Avancorpo dell'ex foro Boario, parcheggio per autocorriere e risistemazione funzionale di Piazza Rabin.

**Richiesta accertamento di compatibilità con le prescrizioni del provvedimento di tutela indiretta.**

*(Responsabile dell'istruttoria ai sensi della Legge 241/90; (arch Edi Pezzetta)*

VISTO il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, recante Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 (dì seguito denominato "Codice");

VISTO il regolamento di organizzazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, D.P.R. 22/11/2007 n. 233, modificato ai sensi del D.P.R. 02/07/2009 n. 91;

VISTE le norme in oggetto rubricate, ai sensi delle quali l'Immobile denominato "Prato della Valle e Chiesa di Santa Giustina", risulta assoggettato alle vigenti disposizioni in materia di tutela delle cose d'interesse culturale;

Premesso che non è pervenuto alcun riscontro alla nota prot. n. 9121 del 3 maggio 2010 con la quale la scrivente chiedeva chiarimenti in merito all'abbattimento dei fabbricati insistenti sull'area dell'ex Foro Boario e con la quale disponeva che venisse avviata la verifica dell'interesse culturale degli immobili in argomento in quanto soggetti alle disposizioni dell'art. 10, c. 1 e 12 del D. lgs.;

VISTA la richiesta di accertamento della compatibilità di cui all'oggetto, pervenuta in data 28 aprile 2010 e acquisita al protocollo d'ufficio in data 4 maggio 2010 al n. 9128;

VISTO il provvedimento prescrittivo in oggetto, per effetto del quale l'area colà individuata e descritta risulta sottoposta alle prescrizioni di tutela indiretta di cui all'art. 45 del vigente D.lgs 42/04, volte ad evitare che, del bene culturale di cui sopra, sia messa in pericolo l'integrità, danneggiata la prospettiva o la luce, ne siano alterate le condizioni di ambiente o di decoro, le quali stabiliscono, nel dettaglio, quanto segue:

*"art: 1- Divieto di eseguire opere che possano danneggiare la luce o la prospettiva, o comunque possano alterare le condizioni di ambiente e di decoro del monumento indicato in principio:*

*Art. 2- Qualsiasi progetto di lavoro che comunque possa alterare l'attuale stato dell'immobile soggetto ai predetti divieti dovrà essere sottoposto al preventivo esame della Soprintendenza ai Monumenti competente per territorio, per l'eventuale approvazione"*

VISTA la documentazione descrittiva degli interventi di cui all'istanza pervenuta in data 28 aprile 2010, fatti salvi gli esiti della verifica di interesse che l'amministrazione comunale sta avviando nei confronti del cosiddetto "Avancorpo" e di tutta l'area, ivi comprese le strutture del Velodromo Monti, la scrivente ritiene che le modifiche cui il complesso descritto subisce sono da ritenersi non ammissibili in rapporto alle prescrizioni imposte con il provvedimento prescrittivo sopracitato in quanto:

l'area è concepita dal vincolo indiretto come "sistema unitario" che comprendeva le attrezzature coperte del "Foro Boario" che si sviluppavano a pettine" in corrispondenza delle masse volumetriche piene del cosiddetto "Avancorpo";

- quest'ultimo costituisce un diaframma aperto, un corpo filtrante di mediazione fra lo spazio del Prato della Valle e lo spazio funzionale all'attività del Foro. La sua interclusione con vetrate che sostituiscono le cancellate e la frammentazione dello spazio ad unico ordine per immettervi attività commerciali, verrebbe a connotare percettivamente l'Avancorpo in termini di quinta di separazione, nonostante le due aree continuino a comunicare attraverso il fornice centrale;
- il piano viabilistico e degli accessi non tiene in alcuna considerazione il rapporto con il complesso conventuale di Santa Giustina - esplicitato nel vincolo nei termini di Chiesa di Santa Giustina - e che avveniva attraverso la mediazione del tombinato Canale Alicorno con cui l'area confinava. Tale modificazione dei rapporti, per quanto già sopravvenuta in termini non positivi in fregio agli obiettivi del vincolo con la realizzazione della strada sul sedime del canale, ma fuori dai perimetri del vincolo, non è compatibile con i dettami del vincolo stesso che non consente "alterazioni dell'ambiente e del decoro";

- analoga considerazione vale per la ipotizzata rotonda di scorrimento del traffico posta in asse con il fronte della basilica di Santa Giustina che "confina" la basilica interrompendo l'asse visivo che "lambisce" il fronte meridionale del Prato della Valle.

Oltre a ciò, trattandosi di immobili soggetti a tutela ai sensi dell'art. 10, comma 1 e art. 12, comma 1 e 2 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 fino a verifica, la scrivente rileva che l'intervento prevede l'alterazione dell'assetto: compositivo e strutturale del cosiddetto Avancorpo, il cui impianto è costituito da un blocco edilizio con funzione di accesso, affiancato, per il tramite di due logge, da due blocchi alle ali. La soluzione architettonica, di rilevante interesse non solo per linguaggio architettonico e decorativo adottato, ma a motivo della ricercata permeabilità fra il prato della Valle e lo spazio funzionale retrostante, che è motivo fondante della scelta architettonica compiuta, verrebbe negata e compromessa dalla soluzione proposta.

Per i motivi suesposti, si comunica, in risposta al parere di competenza richiesto con la nota che si riscontra, che le opere in progetto non sono ammissibili sia in riferimento ai contenuti del D.M. 8 settembre 1956, sia in riferimento all'interesse culturale dell'immobile in oggetto.

Avverso al presente provvedimento è possibile presentare: ricorso gerarchico oppure ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, secondo le modalità previste dalla L. 06/12/1971 n. 1034 e s.m.i., entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della presente, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, secondo le modalità previste dal D.P.R. 24/1/1971 n. 1199, entro il termine di 120 giorni dal ricevimento della presente.

**Stante la convocazione della Conferenza dei Servizi per il giorno 20 luglio 2010, ore 11,00 presso il Settore Infrastrutture in Padova, pervenuta via Fax in data 9 luglio, e l'impossibilità da parte del Soprintendente di partecipare ai lavori, si attribuisce delega all' Arch. Edi Pezzetta con validità estesa anche nei confronti di eventuali successive convocazioni inerenti il medesimo progetto.**

IL SOPRINTENDENTE  
Arch. Sabina Ferrari